

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di agricoltura contadina. C. 1269 Cenni, C. 1825 Cunial e C. 1968 Fornaro (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	32
ALLEGATO (<i>Proposta di testo unificato predisposta dal relatore</i>)	35

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro adattato 2020 della Commissione (COM(2020)440 final).	
Programma di lavoro della Commissione per il 2020 – Un'Unione più ambiziosa (COM(2020)37 final).	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2020 (Doc. LXXXVI, n. 3) (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito esame congiunto, ai sensi dell'articolo 126-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	33

SEDE REFERENTE

Martedì 9 giugno 2020. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA.

Disposizioni in materia di agricoltura contadina. C. 1269 Cenni, C. 1825 Cunial e C. 1968 Fornaro.
(*Seguito esame e rinvio*).

La seduta comincia alle 14.

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 19 febbraio 2020.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, ricorda che nella seduta del 12 novembre 2019 è stato avviato l'esame dei provvedimenti e che successivamente è stato svolto un breve ciclo di audizioni, conclusosi l'11 febbraio scorso. In particolare, rammenta che sono stati auditi rappresentanti delle

organizzazioni agricole, dell'Associazione rurale italiana e della FAO.

Dedalo Cosimo Gaetano PIGNATONE (M5S), *relatore*, fa presente di avere predisposto una proposta di testo unificato (*vedi allegato*), trasmessa ai colleghi per le vie brevi, che rimette alla valutazione dei gruppi con l'obiettivo di pervenire alla formulazione di un testo che sia il più possibile condiviso. Invita, a tale scopo, i colleghi a trasmettergli eventuali osservazioni sul testo unificato da lui predisposto, in modo da consentire alla Commissione, nella prossima seduta utile, di adottarlo come testo-base per il prosieguo dell'esame.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.05.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Martedì 9 giugno 2020. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA.

La seduta comincia alle 14.05.

Programma di lavoro adattato 2020 della Commissione.

(COM(2020)440 final).

Programma di lavoro della Commissione per il 2020 – Un'Unione più ambiziosa.

(COM(2020)37 final).

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2020.

(Doc. LXXXVI, n. 3).

(Parere alla XIV Commissione).

(Seguito esame congiunto, ai sensi dell'articolo 126-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame degli atti in titolo, rinviati nella seduta del 20 maggio 2020.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, ricorda che nella seduta del 20 maggio scorso la relatrice, onorevole Galizia, ha svolto la relazione introduttiva e che, nella medesima seduta, si era riservata di integrare l'illustrazione dei provvedimenti in discussione, dal momento che la Commissione europea era in procinto di aggiornare il Programma di lavoro alla luce della situazione emergenziale connessa alla crisi epidemiologica tuttora in corso. Dà quindi la parola alla relatrice per l'illustrazione del Programma di lavoro adattato 2020 della Commissione.

Francesca GALIZIA (M5S), *relatrice*, ad integrazione della relazione svolta nella precedente seduta, fa presente che il 27 maggio la Commissione europea – contestualmente all'adozione del piano della ripresa europea – ha presentato il Programma di lavoro adattato per il 2020.

Con tale aggiornamento, la Commissione apporta alcune modifiche al programma adottato il 29 gennaio 2020, intervenendo sulla scansione temporale di alcune delle iniziative preannunciate, in conseguenza della pandemia causata dal Covid-19.

In particolare, il Programma di lavoro adattato modifica le tempistiche indicate negli allegati, in particolare quelle relative alle nuove iniziative (allegato I) ed alle iniziative « Refit » di revisione, di valutazione e di controllo dell'adeguatezza della legislazione vigente (allegato II) in un'ottica di semplificazione.

L'adeguamento del Programma precedentemente adottato si basa su due principi: la sostanziale conferma degli impegni in esso previsti e la revisione della tempistica di alcune delle azioni proposte indicate tra le nuove iniziative della Commissione.

Nella Comunicazione che accompagna il Programma di lavoro adattato, la Commissione preannuncia, inoltre, che la programmazione legislativa dell'UE sarà ulteriormente integrata con le nuove proposte che la Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, presenterà in occasione del discorso sullo stato dell'Unione che verrà pronunciato a settembre 2020 davanti al Parlamento europeo. Tali proposte diventeranno, infatti, parte integrante del programma di lavoro della Commissione per il 2021, che sarà adottato nell'ottobre 2020.

La Commissione ricorda inoltre che, come già previsto, entro la fine dell'anno presenterà la Comunicazione « Legiferare meglio » e che intende avviare al più presto i lavori della piattaforma « *Fit for future* » con l'obiettivo di migliorare la regolamentazione, promuovendo la riduzione degli oneri e la semplificazione della normativa dell'UE.

Per quanto concerne le tematiche di interesse della Commissione, osserva che, nell'aggiornare le tempistiche delle nuove iniziative (allegato I) relative al *Green Deal* europeo, la Commissione segnala di avere adottato, rispettando la scadenza del 1° trimestre 2020 prevista da Programma originario, la Strategia dal produttore al

consumatore, il Nuovo piano d'azione per l'economia circolare e la Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030. L'adozione della Nuova strategia forestale dell'UE è stata, invece, posticipata dal 4° trimestre 2020 al 1° trimestre 2021.

Rileva poi che nel quadro delle iniziative « Refit » (allegato II), che la Commissione adotterà entro la fine del 2020, è inclusa la valutazione delle indicazioni geografiche e delle specialità tradizionali garantite sotto il profilo della coerenza tra i vari strumenti del quadro giuridico per i regimi di qualità dell'UE e della eventuale necessità di una modernizzazione, semplificazione e razionalizzazione del sistema. I risultati potrebbero fungere da base per una riflessione sulla necessità di modifiche normative per quanto riguarda i regimi di qualità dell'UE.

La Commissione, entro il 1° trimestre 2021, effettuerà inoltre la revisione del regolamento sulle norme di commercializ-

zazione applicabili ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura nell'UE che semplificherà l'assetto giuridico: un regolamento sostituirà tre regolamenti che attualmente riguardano anche i prodotti dell'acquacoltura, la trasparenza e l'informazione dei consumatori.

Il Programma prevede, inoltre, la valutazione della direttiva 2009/128/CE sull'utilizzo sostenibile dei pesticidi per quanto concerne gli effetti da essa prodotti nel ridurre la dipendenza da tali sostanze e incentivare l'adozione di alternative a basso rischio e non chimiche; la valutazione della strategia dell'UE per il benessere degli animali (2012-2015), sotto il profilo della semplificazione del quadro dell'UE in questo ambito.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.10.

ALLEGATO

Disposizioni in materia di agricoltura contadina.
(C. 1269 Cenni, C. 1825 Cunial e C. 1968 Fornaro).

PROPOSTA DI TESTO UNIFICATO PREDISPOSTA DAL RELATORE

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'agricoltura contadina.

Articolo 1.

(Oggetto e finalità).

1. La presente legge reca norme per la tutela e la valorizzazione dell'agricoltura contadina.

2. La Repubblica sostiene l'agricoltura contadina per contrastare e prevenire lo spopolamento delle zone marginali di pianura e periurbane, delle aree montane e collinari, anche mediante l'individuazione, il recupero e l'utilizzazione dei terreni agricoli abbandonati.

3. A tal fine, conformemente ai principi contenuti nell'articolo 44 della Costituzione e alla Dichiarazione per i diritti dei contadini e delle persone che lavorano in ambito rurale, adottata dall'Assemblea Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite il 18 dicembre 2018, e in conformità a quanto disposto dall'articolo 44 della Costituzione, dalla Convenzione sulla biodiversità, fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992 e resa esecutiva dalla legge 14 febbraio 1994, n. 124, dal Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, adottato a Roma il 3 novembre 2001 e reso esecutivo dalla legge 6 aprile 2004, n. 101, e dalle Linee guida volontarie sulla gestione responsabile della terra, dei territori di pesca e delle foreste approvate dal Comitato sulla sicurezza alimentare mondiale delle Nazioni Unite l'11 maggio 2012, la presente legge ha la finalità di:

a) promuovere la custodia della terra quale fonte primaria originaria di cibo per

i suoi abitanti, preservando con ciò anche i valori delle culture tradizionali per la produzione e la trasformazione del bene primario;

b) riconoscere e valorizzare la ricchezza della diversità delle agricolture come fondamento di politiche agricole differenziate, fornendo tutela alle aziende che generano occupazione e valore aggiunto sul piano sociale, dell'ambiente e della salute;

c) agevolare la conoscenza, attraverso campagne di informazione e specifici programmi educativi e di formazione nelle scuole e nelle università, di modelli di produzione agroecologica attenti alla salvaguardia dei terreni, alla biodiversità animale e vegetale, al rispetto e alla protezione del suolo;

d) contrastare lo spopolamento delle aree rurali interne e montane anche mediante l'individuazione, il recupero e l'utilizzazione dei terreni agricoli abbandonati, garantendo l'effettiva sostenibilità degli insediamenti e delle attività umane, valorizzando il legame tra aziende agricole contadine, famiglia, economia e territorio, promuovendo il trasferimento delle aziende agricole contadine alle nuove generazioni e sostenendo l'uso collettivo delle terre finalizzato, tra l'altro, alla difesa del suolo e alla tutela della biodiversità ed alla manutenzione idrogeologica.

d) favorire e valorizzare il ruolo di chi svolge agricoltura contadina quale soggetto naturalmente attivo nella protezione e tutela dell'ambiente.

Articolo 2.

(Definizioni).

1. Ai sensi della presente legge sono considerate imprese agricole contadine quelle che:

a) sono gestite prevalentemente dal titolare, dai relativi suoi familiari attraverso un loro apporto di lavoro maggioritario rispetto ad altre forme di impiego e di collaborazione;

b) favoriscono la biodiversità animale e vegetale, la diversificazione e gli avviamenti culturali, le tecniche di allevamento che comportano prevalentemente la pratica del pascolo, o, parzialmente del pascolo, o, in caso di impossibilità del pascolo seguano elevati *standard* di benessere animale, in conformità con le linee guida volontarie sulla gestione responsabile della terra, dei territori di pesca e delle foreste approvate dal Comitato sulla sicurezza alimentare mondiale delle Nazioni Unite l'11 maggio 2012;

c) trasformano le materie prime prodotte in azienda, con esclusione di qualsiasi processo di carattere industriale, privilegiando forme di economia solidale e partecipata;

d) producono quantità limitate di beni agricoli e alimentari finalizzati principalmente all'autoconsumo e alla vendita diretta svolta nell'ambito della provincia dove ha sede l'azienda o nelle province vicine.

e) rientrano nella disciplina del coltivatore diretto.

2. L'impresa agricola contadina non può concedere ad altri, a qualsiasi titolo, l'uso dei terreni coltivati.

3. Le imprese agricole contadine possono collaborare con consorzi agricoli, istituti di formazione, università e fondazioni.

4. Ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione le aziende agricole contadine sono equiparate alle aziende dei coltivatori diretti.

Articolo 3.

(Registro delle aziende agricole contadine).

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a istituire il Registro delle aziende contadine aventi la sede principale nei rispettivi territori, di seguito denominato « Registro ».

2. L'iscrizione al Registro è gratuita e avviene a seguito di autocertificazione da parte del titolare dell'azienda contadina del possesso dei requisiti di cui all'articolo 2. L'iscrizione ha una durata di tre anni e, permanendo le condizioni, può essere rinnovata.

3. Nel caso in cui, a seguito di controlli rispettivi, risulti la non sussistenza ovvero la cessazione dei requisiti di cui all'articolo 2, l'iscrizione al Registro è revocata d'ufficio e può essere nuovamente chiesta dall'interessato una sola volta.

Articolo 4.

(Semplificazione delle norme in materia di produzione, trasformazione e vendita dei prodotti dell'agricoltura contadina).

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, emanano norme volte alla produzione, trasformazione e vendita dei prodotti dell'agricoltura contadina.

2. Le Regioni sono chiamate ad individuare:

a) L'elenco dei prodotti sulla base delle usanze e delle tradizioni locali, individuando le lavorazioni tipiche della tradizione locale;

b) i limiti qualitativi e quantitativi di produzione entro i quali considerare applicabili le deroghe consentite dai regolamenti (CE) n. 852/2004 in materia di igiene dei prodotti alimentari e n. 853/2004 in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004;

c) le materie prime di esclusiva produzione propria oggetto di trasformazione;

d) i requisiti urbanistici e igienici richiesti per le lavorazioni dei prodotti provenienti da agricoltura contadina;

e) le modalità semplificate di esercizio della vendita diretta e dell'attività di ospitalità e le verifiche richieste da parte dell'autorità sanitaria, anche ai fini del rispetto delle disposizioni in materia di etichettatura e tracciabilità degli alimenti prodotti;

f) le modalità di organizzazione di corsi per assicurare alle imprese agricole contadine la preparazione necessaria in merito alla trasformazione e alla somministrazione degli alimenti e delle bevande;

g) definizione di procedure semplificate per lo svolgimento, anche in economia diretta, di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di edifici rurali, sia per uso abitativo proprio sia come annessi agricoli.

3. Le aziende agricole inserite nel Registro di cui all'articolo 3 sono esonerate dal pagamento del diritto annuale per l'iscrizione alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e sono registrate gratuitamente nell'apposita sezione speciale del registro delle imprese prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, e in un apposito elenco che le regioni istituiscono entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'elenco è pubblicato nei siti internet istituzionali delle regioni, delle province e dei comuni.

Articolo 5.

(Agevolazioni per le aziende che svolgono agricoltura contadina).

1. Nell'ambito del Piano strategico nazionale applicativo della politica agricola comune può essere individuata una misura nazionale specifica a favore dell'agricoltura contadina a far valere nei PSR attribuendo un punteggio premiale alle aziende ubicate in terreni montuosi e svantaggiati e nelle aree interne, il cui ammontare e

piano di riparto sono concordati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni.

Articolo 6.

(Norme per la tutela della terra, il recupero e la valorizzazione dei terreni e dei beni agricoli abbandonati e la manutenzione idrogeologica).

1. Al fine della migliore conservazione del suolo ai fini agricoli, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono censire, basandosi sui dati forniti dal Registro di cui all'articolo 3, i terreni coltivati a qualsiasi titolo da aziende iscritte al medesimo Registro;

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i liberi consorzi e le città metropolitane possono redigere protocolli, piani di manutenzione e di salvaguardia idrogeologica e paesaggistica che valorizzino e promuovano la presenza diffusa delle aziende che praticano agricoltura contadina nei rispettivi territori.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base dei dati forniti dalle Banche delle terre esistenti possono assegnare i terreni incolti o abbandonati da almeno cinque annate agrarie.

4. Ai fini di cui al comma 3 le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano terranno conto dei seguenti criteri e principi direttivi:

a) la presentazione da parte del richiedente di un progetto attinente allo svolgimento di un'attività agricola produttiva di durata non inferiore a cinque anni, decorrenti dal giorno di assegnazione del terreno;

b) in presenza di più richieste di utilizzazione per il medesimo terreno, preferenza per quelle presentate dalle aziende iscritte all'Registro di cui all'articolo 3 e, in tale ambito, a quelle il cui titolare abbia meno di 40 anni.

5. Il possesso continuato del terreno incolto o abbandonato non assegnato non

costituisce presupposto ai fini dell'usufruzione.

6. Al fine di favorire l'utilizzo dei terreni di ridotta estensione, viene prevista la possibilità per gli avvocati, di provvedere al rogito degli atti di compravendita dei terreni agricoli di valore, così come dichiarato nell'atto, inferiore o pari ad euro 5.000,00.

7. Le Regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, i liberi consorzi e le città metropolitane ed i comuni, possono istituire dei protocolli affinché le aziende agricole, e gli enti costituiti a norma dell'articolo seguente, ricadenti nel proprio territorio, possano provvedere ad effettuare opere di manutenzione ordinaria o miglioramento delle infrastrutture afferenti al fondo delle aziende agricole.

Articolo 7.

(Associazioni di promozione sociale e fondiaria).

1. Al fine di valorizzare le potenzialità del territorio, recuperare e utilizzare i terreni abbandonati o incolti, effettuare piccole opere di manutenzione ordinaria delle infrastrutture i comuni, singoli o associati, possono incentivare la creazione di unità gestionali volte ad agevolare i soggetti che praticano l'agricoltura, inclusa quella contadina, attraverso l'accorpamento di terreni gestibili in modo omogeneo, costituite nella forma di associazioni di promozione fondiaria o associazioni di promozione sociale, di cui all'articolo 4, comma 1, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, tra i proprietari dei terreni medesimi.

2. Le finalità di tale accorpamento possono essere:

a) il rilancio o la conservazione del potenziale produttivo agricolo con particolare riguardo all'agricoltura contadina, all'allevamento allo stato brado e alla pastorizia;

b) la conservazione e gestione della biodiversità;

c) la tutela e la gestione del territorio nei suoi aspetti ambientali e paesaggistici fondamentali;

d) la sicurezza dei cittadini con particolare riguardo alla prevenzione degli incendi boschivi e del dissesto idrogeologico.

3. Le associazioni di cui al comma 1, di seguito denominate «associazioni», possono operare sulla base di un'apposita convenzione stipulata con il comune.

4. Le associazioni, nel rispetto del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117:

a) possono essere patrocinate da uno o più enti locali;

b) possono essere costituite dai proprietari di un determinato territorio o aperte a tutti i cittadini che ne condividono gli obiettivi statutari;

c) possono partecipare, in accordo con i comuni o con le unioni dei comuni, all'individuazione dei terreni agricoli per i quali non è noto il proprietario e al loro recupero produttivo ai sensi della legge 4 agosto 1978, n. 440;

d) possono redigere ed attuare piani di gestione dei terreni conferiti dai soci o assegnati dai comuni non aderenti ad alcuna unione o dalle unioni comunali, nel quale sono individuate le migliori soluzioni tecniche ed economiche in funzione degli obiettivi di produzione agricola e forestale nonché di conservazione dell'ambiente e del paesaggio;

e) possono svolgere la manutenzione ordinaria e straordinaria dei terreni e delle opere di miglioramento fondiario;

f) possono gestire attività economiche connesse alle attività agricole e di gestione del territorio;

g) possono stipulare contratti di affitto o comodato d'uso a favore di coloro che sono interessati a utilizzare i terreni dell'associazione, impegnandosi nella manutenzione dei terreni utilizzati e delle strade di accesso;

h) possono attivare servizi e realizzare produzioni rivolti ai propri soci purché tali attività non siano finalizzate alla realizzazione di utili;

i) possono gestire in maniera associata i terreni conferiti dai soci o assegnati dai comuni non aderenti ad alcuna unione o dalle unioni comunali per i territori di propria competenza;

l) possono includere persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private.

5. I comuni, singoli o associati, possono incentivare la costituzione delle associazioni allo scopo di creare occasioni occupazionali attraverso la valorizzazione agricola dei terreni, la conservazione ambientale e paesaggistica del territorio, la prevenzione degli incendi, la falciatura periodica dei terreni incolti e abbandonati nonché il presidio e la manutenzione idrogeologici dei terreni medesimi.

Articolo 8.

(Presidio agricolo di prossimità).

1. Chi svolge l'agricoltura contadina, nell'ambito degli immobili e delle proprietà di cui ha disponibilità in forza di un titolo legittimo, può riservare appositi spazi per lo svolgimento di attività, compresa l'erogazione di servizi di varia natura, al fine di rispondere alle necessità quotidiane delle persone, di aumentare il presidio antropico dello spazio rurale e di contrastare lo spopolamento delle aree rurali.

Articolo 9.

(Istituzione della Giornata nazionale dedicata alla cultura dell'agricoltura contadina).

1. La Repubblica riconosce il giorno 11 novembre come Giornata nazionale dedi-

cata alla cultura dell'agricoltura contadina.

2. In occasione della Giornata nazionale di cui al comma 1 possono essere organizzati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, cerimonie, convegni, incontri e momenti comuni di ricordo e di riflessione, anche nelle scuole di ogni ordine e grado e nelle università, al fine di diffondere e di sviluppare la conoscenza del mondo dell'agricoltura contadina nella sua dimensione antropologica, economica, sociale e storica, di favorire l'incontro e la collaborazione tra associazioni, fondazioni, enti e istituti pubblici e privati, a vario titolo impegnati su tali temi e di promuovere attività di formazione, di informazione e di sensibilizzazione.

Articolo 10.

(Istituzione della Rete italiana della civiltà dell'agricoltura contadina).

1. È istituita la Rete italiana della civiltà dell'agricoltura contadina, composta dai centri di documentazione, di ricerca e di raccolta delle testimonianze orali e materiali del mondo contadino e dalle associazioni, dalle fondazioni e dagli enti e istituti pubblici e privati il cui scopo sociale ha attinenza all'attività agricola. La Rete italiana della civiltà dell'agricoltura contadina può collaborare con i Comuni e le Associazioni di promozione sociale e fondiaria che ne facciano richiesta al fine di elaborare politiche di sviluppo agricolo.

2. La Rete di cui al comma 1 è coordinata dal Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e dal Ministro per i beni e le attività culturali, che, con indirizzi condivisi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvedono, nell'ambito dei rispettivi siti internet, a istituire un sito dedicato ad essa.